

Comune di San Salvatore di Fitalia
Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Comunale

N° 166 del Reg.

Data 26/11/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ART. 10, LEGGE REGIONALE 1/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 26 del mese NOVEMBRE alle ore 13:22 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

PIZZOLANTE GIUSEPPE
CANGEMI GIUSEPPE
FRANCHINA RITA MARIA
CANCIGLIA ALESSANDRO
PETTIGNANO ROSSELLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
	X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Briguglio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Pizzolante assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ART. 10, LEGGE REGIONALE 1/2024

Premesso che presso il Comune di San Salvatore di Fitalia prestano servizio 3 unità di personale precario di cui all'art. 30 della L.R. 5/2014 e s.m.i. impegnato in attività socialmente utili;

Richiamato l'art. 10 della L.R. 1/2024 "Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili" che così recita:

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con legge del 10 agosto 2023, n. 112, nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni e di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 79.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024, di 79.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e di 77.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, da iscrivere nell'apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785), comprensiva delle variazioni derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7. Dall'esercizio finanziario 2027 sino all'esercizio finanziario 2047 è autorizzata la spesa come da tabella che segue (Missione 15, Programma 3, capitolo 215785), cui si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2. omissis...

3. Gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 articolo 30 della legge regionale del 28 gennaio 2014, n.5 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo.

4. Per il periodo collegato al processo di assunzione, e in caso di mancata adesione alla procedura di stabilizzazione, e comunque fino al 30 giugno 2026, i soggetti di cui al comma 3 permangono nel bacino di appartenenza e continuano a percepire il sussidio e l'eventuale integrazione oraria fino a 36 ore, a valere sulle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa deliberazione della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme necessarie a far fronte alle finalità indicate nei commi precedenti mediante utilizzo delle disponibilità del fondo del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro della Missione 20, Programma 3, capitolo 215785.

6. La copertura finanziaria della maggiore spesa di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2026, limitatamente all'importo di 8.300 migliaia di euro, è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

7. Alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 7 le parole "per gli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023" e le parole "e per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 la spesa di 3.600 migliaia di euro." sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 7 le parole "per gli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023" e le parole "per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023,";

c) al comma 1 dell'articolo 8 le parole "annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023,".

8. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 27 luglio 2023 n. 9, dopo le parole "di servizi di pubblica utilità" sono inserite le parole "nonché per garantire l'erogazione di servizi presso i dipartimenti regionali, uffici equiparati e presso la società Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a (SAS)".

...

Considerato che al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione la Regione Siciliana ha adottato apposita Circolare esplicativa n. 17548 del 24.4.2024 e correlata errata corrige con cui ha fornito specifiche indicazioni al fine per procedere con le suddette stabilizzazioni predisponendo nel contempo appositi modelli;

Richiamato il D.L. 75/2023 e smi applicabile alla presente ipotesi di stabilizzazione che prevede all'art. 2 che *"Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa"*

Considerato che è interesse del Comune di San Salvatore di Fitalia, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, procedere alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria, del suddetto personale precario;

Dato atto che la stabilizzazione avverrà mediante l'espletamento di procedure selettive interamente riservate a detti soggetti, in possesso dei requisiti di legge;

Visto il regolamento per le stabilizzazioni predisposto e allegato alla presente e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Richiamato il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e smi;

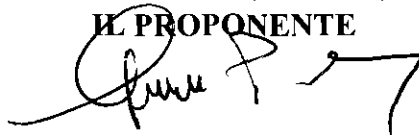
Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi;

Visti i pareri allegati, ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000;

PROPONE

1. **DI RICHIAMARE** le premesse parte fondamentale e integrante della presente;
2. **DI APPROVARE** il REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente
4. **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile del II° Settore al quali si dà mandato di provvedere a tutti gli atti successivi e consequenziali;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento;
6. all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
7. all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
8. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

IL PROPONENTE





Comune di San Salvatore di Fitalia

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI – ART. 10, LEGGE REGIONALE 1/2024

Approvato con delibera G.C. n. ____ del _____

Art. 1
Stabilizzazione personale precario.

1. Il Comune di San Salvatore di Fitalia, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, procede alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria, del suddetto personale precario ai sensi dell'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1, del D. Lgs. 75/2023 e della L. 145/2018.
2. L'assunzione a tempo indeterminato avviene a seguito di selezione pubblica interamente riservata ai soggetti impegnati in attività socialmente utili di cui all'art. 30 della L.R. 5/2014 e s.m.i., utilizzati presso il Comune di San Salvatore di Fitalia in possesso dei requisiti di legge.

Art. 2
**Composizione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento
di procedure di stabilizzazione**

1. Le Commissioni giudicatrici, nominate con determina sindacale, per la copertura, a mezzo di stabilizzazione dei posti riferibili alle categorie A), B) e C) sono composte tenuto conto del profilo professionale oggetto di selezione in numero dispari di tre o cinque soggetti esperti di provata competenza nelle materie di concorso, anche esterni, individuati tra funzionari delle amministrazioni, docenti e professionisti che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
2. Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un dipendente appartenente alla categoria non inferiore alla C, nominato con atto del Responsabile del Settore in cui è incardinato il servizio personale.
3. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati nelle selezioni interne, verrà effettuata a cura del Responsabile dell'ufficio personale.
4. Qualora l'articolazione del programma di esame richieda competenze specifiche (lingua straniera – informatica, etc.) per più materie, possono essere nominati dei membri aggiunti. I membri aggiunti sono di supporto alla commissione giudicatrice, che tiene conto delle loro valutazioni nella formulazione dei punteggi.

TITOLO PRIMO

Art. 3
**Stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili appartenenti all'Area Operatori e
Operatori esperti - ex categoria A e B.**

La selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali per il cui accesso è richiesta la scuola dell'obbligo è svolta per soli titoli e, ove è richiesta una specifica professionalità, anche una prova di idoneità che verrà conclusa con un giudizio di idoneo o non idoneo.

Per l'ammissione alla selezione è comunque necessario essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea.
- b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio.
- c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del D.P.R. 82/2023 e s.m.i.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età.
- d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico (Per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media, l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare).
- e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente

normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per avere conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate ai soggetti impegnati in attività socialmente utili appartenenti all'Area Operatori e Operatori esperti - ex categoria A e B.

1. Le domande saranno esaminate dalla commissione giudicatrice nominata.
2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - l'inoltro della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
 - la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
 - la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - la mancanza dei requisiti richiesti all'art. 3;
3. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.
4. Il Responsabile del Settore in cui è incardinato il servizio personale con proprio atto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale espletata determinerà l'ammissione o l'esclusione degli aspiranti dalla selezione pubblica.
5. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L. R. n.15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente per oggetto "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n.15", pubblicato sulla GURS parte I n. 18 del 29/04/2005.
6. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S.
7. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

TITOLO SECONDO

Art. 5

Stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili appartenenti all'Area Istruttori - ex categoria C.

La selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali appartenenti all'Area degli Istruttori è svolta per titoli ed esami.

Per l'ammissione alla selezione è comunque necessario essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei paesi della comunità europea.
- b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio.
- c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.2 del DPR 82/2023 e s.m.i. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età.
- d) possesso del titolo di diploma di Istruzione secondaria superiore.
- e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 6

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate ai soggetti impegnati in attività socialmente utili appartenenti all'Area Istruttori - ex categoria C

1. Le domande saranno esaminate dalla commissione giudicatrice nominata.
2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:

- l'inoltro della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
- la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
- la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la mancanza dei requisiti richiesti all'art. 5;

3. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.

4. Il Responsabile del Settore in cui è incardinato il servizio personale con proprio atto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale espletata determinerà l'ammissione o l'esclusione degli aspiranti dalla selezione pubblica.

5. La selezione verrà effettuata sulla base della valutazione dei titoli e delle prove d'esame come indicato negli articoli seguenti 7 e 8.

Art. 7

Valutazione dei titoli

1. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.

3. Ai fini della valutazione dei titoli il punteggio massimo attribuibile è pari a 20 punti che sono così ripartiti:

I Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto	max punti: 10
II Titolo di studio superiore	max punti: 2
III Titoli di servizio	max punti: 6
IV Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, Abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-universitario	max punti: 2

4. I complessivi 20 punti saranno attribuiti come segue:

I Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto:

Titolo di studio richiesto :

- ✦ diploma di scuola media superiore: Punti 0,25 per ogni punto superiore a 60/100 o 0,42 per ogni punto superiore a 36/60;
- ✦ diploma di Laurea: Punti 0,22 per ogni punto superiore a 66/110 – punti 0,32 per la lode.

I punteggi dei titoli di studio recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 100;

II Titolo di studio superiore:

Al titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione, indipendentemente dal punteggio, sarà attribuito punti 1, se non pertinente al profilo professionale, punti 2 se pertinente;

III Titoli di servizio:

I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

a) servizio prestato presso enti pubblici:

- ✦ stessa categoria o superiore in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre, punti 0,060 fino a un massimo di punti 4;
- ✦ in categoria immediatamente inferiore punti 0,030 fino a un massimo di punti 2.

Il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.

I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

IV Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, Abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-universitario

- a) Ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) o a trenta ore saranno attribuiti punti 0.25 sino ad un massimo di punti 1;
- b) scuola di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento post-universitario, abilitazioni professionali, punti 0,50 sino ad un massimo di punti 1;
- c) all'idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2.

Il punteggio complessivo di cui ai punti a, b, c non potrà essere, comunque, superiore a punti 2.

ART. 8

Prova di esame

La prova d'esame consiste in un colloquio interdisciplinare volto all'accertamento della conoscenza generale dell'esperienza acquisita nell'ambito del Settore di appartenenza.

Il punteggio massimo attribuibile alla prova è di 30 punti. Il superamento della selezione è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.

ART. 9

Graduatoria

1. All'esito della valutazione per titoli ovvero della valutazione dei titoli e del superamento della prova d'esame, la Commissione predispone la graduatoria di merito e la trasmette al Responsabile del servizio personale per l'approvazione. Il punteggio finale è dato dalla valutazione dei titoli e dal voto conseguito nella prova scritta.

2. In caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica della presenza di eventuali "preferenze" previste ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 82/2023 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d'età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98.

TITOLO TERZO

ART. 10

Assunzione in servizio

1.L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale del comparto Regioni Funzioni Locali in vigore.

2.Prima di procedere alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3.Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante assicurata convenzionale ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione e, in particolare:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

b) titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o copia autentica nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

4. Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l'amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro.

5.L'ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria, il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza.

6.Il candidato, dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 25 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

7. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.

8. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 11 - Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si farà riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 DEL D.Lgs 267/2000 vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Data 26/11/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA – per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE** e dichiara di aver annotato l'impegno di spesa al cap. _____ del Bilancio corrente che presenta al momento la disponibilità.

Data 26/11/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Inoltre, **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO** esprime parere dell'art. 55 della Legge 08.05.1990, n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48,

ATTESTA

La copertura finanziaria al cap. _____ essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formale è stato annotato nel mastro di contabilità come da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria.

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e sopraportata;

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE NULLA OSTA PER L'APPROVAZIONE.

VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;

RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere la Giunta Comunale ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Bigoglio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

☒ La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 28-11-24 e vi rimarrà affissa per 15 g\iorni consecutivi.

S.Salvatore di Fitalia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** dall'Organo deliberante.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Bigoglio

- La presente deliberazione è diventata esecutiva dal _____ in quanto:

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

S.Salvatore di Fitalia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, li Il Segretario Comunale 	La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio. Li Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
--	--

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. del di Euro N. del di Euro...
.....
Il Ragioniere